

Numero di Repertorio 6888

Numero di Raccolta 5284

DEPOSITO DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"SOCIETÀ ROMANA DI CHIRURGIA"

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato
a ALBANO LAZIALE
il 06/08/2026
n. 15133 Serie 1T
Euro 200,00

L'anno duemilaventisei, il giorno ventotto del mese di luglio.

(28/07/2026)

In Roma, nel mio Studio in Piazza Crati numero undici.

Innanzi a me SERENA GRAZIADIO, Notaio residente in Roma, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia. E' comparso: il Professor CHIRLETTI Piero, nato a Roma (RM) il 12 febbraio 1949, domiciliato a Roma (RM), via Giovanni Salviucci numero 1, codice fiscale CHRPRI49B12H501R.

Detto Comparsa, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto conviene e stipula quanto segue:

Parte Prima - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

CHIRLETTI Piero, da me Notaio ammonito e reso consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara, in via sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato d.p.r.:

- che in data 11 marzo 1939 è stata costituita la "SOCIETÀ ROMANA DI CHIRURGIA" con sede in Roma presso la Clinica Chirurgica del Policlinico Umberto I ;

-di essere il Presidente del Consiglio Direttivo della "SOCIETÀ ROMANA DI CHIRURGIA", attualmente con sede in Roma, Viale del Policlinico nu-

mero 155, presso i Dipartimenti Universitari di Chirurgia, nell'Azienda Universitaria Ospedaliera - Policlinico Umberto I, dotata di soggettività giuridica, non riconosciuta come persona giuridica, avente denominazione "SOCIETA' ROMANA DI CHIRURGIA";

- di non essere incorso in cause di decadenza o ineleggibilità dalla carica di Presidente e di essere tuttora in carica, senza che vi siano state revoche o dimissioni.

Parte Seconda - DEPOSITO DI STATUTO

Il comparente, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della "SOCIETA' ROMANA DI CHIRURGIA" sopra identificata, intende depositare il nuovo Statuto della associazione medesima quale risulta dall'allegato "A" (**Allegato "A"**) approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 13 dicembre 2023.

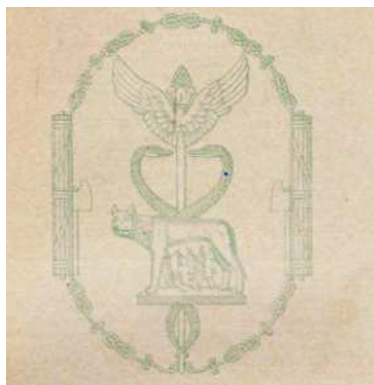
La parte dispensa espressamente me Notaio dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me letto al comparente che lo ha pienamente approvato e in conferma lo sottoscrive con me Notaio alle ore e minuti diciassette e venticinque.

Scritto in parte da me Notaio e in parte da persona di mia fiducia, in parte a mano e in parte a macchina, su numero fogli uno di cui sono occupate pagine per intero numero tre e parte di questa pagina quarta.

FIRMATO: Piero Chirletti - Serena Graziadio Notaio (impronta del sigillo)

Allegato "A" all' Atto Numero di Repertorio 6888 / Numero di Raccolta 5284 :



**1939 – Antico Logo della
Società Romana di Chirurgia**



**Logo attuale della
Società Romana di Chirurgia**

NUOVO STATUTO DELLA SOCIETA' ROMANA DI CHIRURGIA

**(Elaborato e proposto nel rispetto dell'art 22 dell'antico Statuto approvato l'11 Marzo 1939,
riapprovato nel 2009 e delle attuali norme ministeriali (DPR 28 dicembre 2000; D.M. 2 agosto**

2017 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n, 186 del 10 agosto 2017)

PREMESSA

La Società Romana di Chirurgia è stata fondata l'11 Marzo 1939 con sede in Roma nel Policlinico Umberto I°.

Lo Statuto originale redatto ed approvato al momento della fondazione della Società Romana di Chirurgia composto di 22 articoli, è andato perduto durante la seconda guerra mondiale.

Lo Statuto finora in vigore, sovrapponibile a quello del 1939, era stato riapprovato nel 2009 .

Dovendo procedere ad un adeguamento dello Statuto, secondo quanto previsto dalle attuali norme ministeriali (DPR 28 dicembre 2000; D.M. 2 agosto 2017 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 186 del 10 agosto 2017), il Consiglio Direttivo della Società Romana di Chirurgia nella seduta del 13 Dicembre 2023, ha approvato all'unanimità il presente Statuto composto di 14 articoli.

STATUTO DELLA SOCIETÀ ROMANA DI CHIRURGIA

ARTICOLO I: Denominazione

E' costituita, senza limiti di durata, la "**SOCIETÀ ROMANA DI CHIRURGIA**".

L'Associazione può utilizzare nei rapporti con i terzi la seguente sigla: **S.R.C.**

ARTICOLO II: Limiti Territoriali

La sede è fissata in Roma presso i Dipartimenti Universitari di Chirurgia, nell'Azienda Universitaria Ospedaliera - Policlinico Umberto I°

La Società ha come limiti territoriali lo Stato Italiano.

Al fine di perseguire le proprie finalità sociali, la Società è articolata in almeno 5 rappresentanze provinciali (Roma, Latina, Rieti, Frosinone, Viterbo).

ARTICOLO III: Scopi

La Società non ha fini di lucro, non partecipa ad attività imprenditoriali, fatta eccezione per le attività svolte esclusivamente nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

La Società non ha, né prevede di avere tra le proprie finalità istituzionali, alcuna attività di tutela sindacale dei soci.

Prevede di finanziare le attività sociali e le attività didattiche e di formazione permanente attraverso l'autofinanziamento ed i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il SSN, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle Autorità competenti.

Anche coloro che ricoprono delle cariche sociali, nel perseguimento delle finalità istituzionali, si impegnano ad evitare qualsiasi rapporto che possa generare vantaggi personali o conflitti di interesse, nel rispetto dei principi di correttezza, imparzialità, trasparenza, lealtà.

La Società persegue come obiettivi:

- * tenere sedute scientifiche ogni mese da Gennaio a Dicembre, escluso il mese di Agosto, (art. 18 vecchio statuto) all'interno del Policlinico Universitario Umberto I° di Roma, secondo il programma approvato annualmente dal Consiglio Direttivo oppure, se previsto, anche in altre sedi da esso stabilite
- * favorire lo sviluppo ed il progresso della Chirurgia, nonché delle discipline correlate sotto il profilo scientifico, didattico e clinico;
- * stimolare ricerche nel settore;
- * promuovere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente con programmi annuali di attività formativa ECM;
- * collaborare con il Ministero della Salute, con le Strutture Universitarie, con la Regione Lazio, con le Istituzioni pubbliche e private con vocazione scientifica e con le Aziende Sanitarie;
- * elaborare linee guida;
- * promuovere trial di studio, ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre Società ed organismi scientifici;
- * collaborare all'evoluzione dei metodi e delle tecnologie con le Industrie del settore;
- * raccogliere e diffondere informazioni pertinenti al campo di attività;
- * organizzare convegni;
- * incoraggiare ed incentivare l'addestramento di personale qualificato;

* indire concorsi a premio per memorie originali su argomenti di Chirurgia (art 21 Vecchio Statuto) e/o tesi di Specializzazione in Chirurgia Generale.

* facilitare la creazione delle strutture necessarie per l'esercizio e lo sviluppo della disciplina stessa;

* organizzare e mantenere rapporti con Associazioni o Società italiane e straniere, caratterizzate da finalità simili;

* prevedere sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte.

La Società si propone, inoltre, di tutelare i valori morali e professionali di coloro che si dedicano allo studio ed alla pratica della terapia chirurgica.

Esclusivamente per le attività svolte nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM), l'Associazione potrà stipulare contratti di promozione e sponsorizzazione con enti, società e persone fisiche.

Le attività patrimoniali dell'Associazione costituiscono il fondo patrimoniale della stessa e sono vincolate all'oggetto dell'Associazione. I residui attivi eventualmente risultanti dal bilancio annuale saranno accantonati in una riserva indivisibile e destinati ad attività degli esercizi futuri.

La Società Romana di Chirurgia, così rifondata, mantiene il logo già esistente che consiste nella figura schematica in forma quadrata del monumento "Castel Sant'Angelo" su fondo azzurro con la scritta sul lato superiore "SOCIETA' ROMANA" e sul lato inferiore "DI CHIRURGIA"

ARTICOLO IV: Soci

La Società è composta da tutti i soggetti, senza alcuna limitazione, che abbiano fatto richiesta di ammissione e siano stati ammessi secondo quanto previsto dalle norme del presente Statuto e dal Regolamento (*il regolamento deve essere stilato*)

Categorie di Soci

Le categorie di Soci sono sei: Fondatori, Ordinari, Juniores, Affini, Emeriti ed Onorari.

Soci Fondatori

Sono soci Fondatori i Soci attualmente in carica che hanno partecipato alla stesura ed approvazione del nuovo Statuto.

I Soci Fondatori sono tenuti al pagamento della quota associativa e partecipano all'Assemblea con diritto di voto con le modalità previste dal Regolamento.

I Soci Fondatori possono ricoprire tutte le cariche sociali.

Soci Ordinari

Sono Soci Ordinari i chirurghi che svolgano l'attività di terapia chirurgica, in possesso degli

eventuali requisiti scientifici ed assistenziali previsti dal Regolamento. Possono far parte della Società in qualità di Soci ordinari anche chirurghi di branche speciali e in genere tutti gli studiosi di medicina che risiedono nell'Italia centrale e che si occupano di chirurgia. (art.6 Vecchio Statuto)

I Soci Ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa e partecipano all'Assemblea con diritto di voto con le modalità previste dal Regolamento.

I Soci Ordinari possono ricoprire tutte le cariche sociali.

Soci Juniores

Sono Soci Juniores i medici specializzandi in chirurgia generale o branche affini che si occupino attivamente di chirurgia.

I Soci Juniores sono tenuti al pagamento della quota associativa e partecipano all'Assemblea con diritto di voto con le modalità previste dal Regolamento.

I Soci Juniores possono ricoprire solo la carica di Consigliere, secondo quanto previsto all'articolo VI, comma 11.

Soci Affini

Sono Soci Affini i cultori della materia che svolgano attività complementari o attinenti la chirurgia e o che abbiano semplicemente interesse in essa, ma che non pratichino l'attività chirurgica stessa.

I Soci Affini sono tenuti al pagamento della quota associativa e partecipano all'Assemblea con diritto di voto con le modalità previste dal Regolamento. Sono ammessi in qualità di Soci Affini anche i Medici Radiologi. (art.6 vecchio statuto)

I Soci Affini possono ricoprire solo la carica di Consigliere, secondo quanto previsto all'articolo 6.2 comma 1, ma non possono partecipare alla elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Soci Onorari

I Soci Onorari sono cultori della materia, italiani o stranieri, le cui attività nel campo della terapia chirurgica abbiano consentito di acquisire meriti clinici, didattici, scientifici o tecnologici eccezionali nel campo della chirurgia, sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Comitato Scientifico (art. 8 Vecchio Statuto).

Possono essere nominati Soci Onorari, anche i Soci Ordinari (da almeno cinque anni) che si sono distinti nel campo della S.R.C che abbiano cessato l'attività chirurgica specifica. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, ma non possono ricoprire cariche sociali, fatta eccezione per la nomina nel Collegio dei Proviviri.

Soci sostenitori

I Soci sostenitori sono tutti coloro, persone e/o enti che vogliano in qualsiasi maniera sostenere la società con erogazioni e/o donazioni liberali.

I Soci sostenitori non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, ma non possono ricoprire cariche sociali.

Tutte le suddette categorie di soci, ad eccezione dei Fondatori, sono proposte dal Consiglio Direttivo, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalle norme del presente Statuto e dal Regolamento, e successivamente sono approvate dall'Assemblea.

ARTICOLO V: Presidenti Onorari

Presidente Onorario

E' prevista la qualifica di Presidente Onorario, da riservare a personalità che abbiano dato particolare lustro alla Società e che abbiano già ricoperto la carica di Presidente, anche in altre Società scientifiche, italiane o straniere.

Il Presidente Onorario è proposto dal Consiglio Direttivo all'unanimità ed eletto dall'Assemblea.

I Presidenti Onorari, non sono tenuti al pagamento delle quote sociali, partecipano all'Assemblea ed alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto, non possono ricoprire cariche sociali, fatta eccezione per la nomina nel Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO VI: Organi e cariche sociali

Sono organi della Società:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Collegio dei Probiviri;
4. il Collegio dei Revisori dei Conti;
5. il Comitato Scientifico.

Sono cariche sociali della Società:

1. il Presidente;
2. il Presidente Uscente (Past President);
3. il Presidente Eletto;
4. il Vice- Presidente
5. il Segretario
7. il Tesoriere;

8. i Consiglieri;

9. i Rappresentanti Provinciali.

Tutti coloro che ricoprono cariche sociali non godono di alcuna retribuzione per l'espletamento delle loro funzioni.

Chiunque ricopra una carica sociale o assuma un incarico in un organismo della Società deve attestare l'assenza di condanne, con sentenza definitiva, a reati inerenti all'attività svolta dalla Società.

Chiunque ricopra una carica sociale o assuma un incarico in un organismo della Società deve rendere esplicite, attraverso una apposita dichiarazione, tutte quelle situazioni che potrebbero generare conflitti di interesse.

6.1 L'Assemblea.

Fanno parte dell'Assemblea i Soci Ordinari, Juniores ed Affini in regola con gli obblighi contributivi, oltre ai Presidenti Onorari ed ai Soci Onorari e sostenitori.

L'Assemblea si raduna in seduta ordinaria una volta all'anno entro il 31 Dicembre, di regola in occasione della definizione del Programma Scientifico Annuale, ed in seduta straordinaria ogni volta che lo richiede il Presidente, il Consiglio Direttivo o almeno un terzo dei Soci Ordinari.

La convocazione dell'Assemblea, che può avere luogo presso la sede sociale o altrove purché nella Regione Lazio, è effettuata dal Presidente con le modalità previste dal Regolamento o deliberate dal Consiglio Direttivo, almeno quindici giorni prima della riunione; essa deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, sia per la prima sia per la seconda convocazione, che può avere luogo anche un'ora dopo la prima.

L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione, se è presente la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea Ordinaria è valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della metà dei presenti più uno.

L'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare, sia in seduta ordinaria, sia in seduta straordinaria, in prima convocazione quando sia accertata la presenza di almeno la metà dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

La convocazione dell'Assemblea può essere effettuata con mezzi che garantiscano l'avvenuta consegna e ricevuta.

La votazione sarà valida quando le risposte pervenute superino il numero del 10% dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei votanti, salvo quanto specificato in seguito.

Per la costituzione dell'Assemblea convocata per deliberare modifiche statutarie o scioglimento della SRC. Occorre, in prima convocazione, la presenza ed il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, la presenza di almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) di questi ultimi.

Ciascun socio avente diritto al voto potrà essere portatore di una sola delega.

Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere, con votazione a scrutinio segreto, il Presidente ed i Membri del Consiglio Direttivo, secondo le norme contenute nel Regolamento;_
- b) ratificare le linee operative e di indirizzo della Società, definite ed approvate dal Consiglio Direttivo
- c) approvare la relazione, il bilancio preventivo, il rendiconto economico e finanziario annuali predisposti dal Segretario tesoriere ed approvati, in via preliminare, dal Consiglio Direttivo;
- d) deliberare sulle materie che alla stessa vengano sottoposte dal Consiglio Direttivo, al quale, altrimenti, vengono demandati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- e) eleggere il Presidente Onorario proposto all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

Ad esclusione di quanto previsto alla lettera a) e alla lettera b) gli Associati possono essere chiamati a votare o a dare il proprio giudizio anche on line.

Un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo disciplinerà le modalità di svolgimento delle votazioni on line.

L'Assemblea Straordinaria è convocata per:

- a) deliberare sulle proposte di modifica allo Statuto della Società;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria avviene secondo le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria.

Per le modifiche di Statuto, l'Assemblea Straordinaria è valida se sia presente in prima convocazione almeno 2/3 (due terzi) dei Soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è valida se sia presente almeno 1/10 (un decimo) dei Soci aventi diritto di voto.

Sulle modifiche dello Statuto, in prima e in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria

delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

E' ammessa la rappresentanza e la votazione per delega secondo quanto stabilito per l'Assemblea Ordinaria.

Un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo disciplinerà le modalità di svolgimento delle votazioni on line sul punto a) del presente articolo

In caso di votazioni on line non sono ammesse deleghe.

Le Assemblee dei Soci sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente più anziano in ordine di età di appartenenza alla Società.

I verbali sono redatti dal Segretario e, in caso di sua assenza, da un Segretario nominato dall'Assemblea e sono sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario stesso.

Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un Notaio.

6.2 Il Consiglio Direttivo.

La Società è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da:

1. il Presidente;
2. il Presidente Uscente;
3. il Presidente eletto;
4. il Vice-Presidente;
5. il Segretario;
6. il Tesoriere;
7. Un numero Consiglieri compreso tra 7 e 11 Consiglieri eletti tra i Soci Ordinari, un numero di 2 – 3 Consiglieri Affini eletti tra i Soci Affini di aree differenti, ed 1 Consigliere Junior eletto tra i Soci Juniores.

Il Consiglio Direttivo entra in carica al termine della riunione dell'Assemblea che lo ha eletto e vi resta per il numero di anni indicato nel Regolamento sino alla riunione dell'Assemblea che elegge il Consiglio successivo. Il numero complessivo di Consiglieri non può essere superiore a quindici.

Le cariche del Consiglio Direttivo, ad eccezione del Presidente, sono rinnovabili anche consecutivamente ma per non più di due mandati. Possono essere eletti per un massimo di tre mandati consecutivi il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, almeno due volte all'anno, una di queste può avvenire anche in occasione di eventuale Congresso della Società e/o della sua partecipazione in qualità di Società congiunta ad un Congresso Nazionale di Chirurgia. Oppure può avvenire su richiesta del Presidente o di metà più uno dei Membri del Consiglio. La convocazione del Consiglio Direttivo

deve avvenire con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso e può essere fatta mediante posta elettronica. Nella convocazione deve essere specificato l'ordine del giorno, la sede e l'orario di convocazione.

In caso di vacanza dalla carica, per qualsiasi motivo, di componenti del Consiglio Direttivo, prima della scadenza naturale del mandato, l'eventuale integrazione avviene per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo stesso.

I Membri del Consiglio nominati per cooptazione decadono con la scadenza del mandato del Consiglio che li ha nominati.

Qualora venga meno il quorum del Consiglio, i Membri rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea perché provveda alla elezione delle cariche sociali.

Tutti i Membri del Consiglio Direttivo possono decadere anche in conseguenza di gravi violazioni di norme o per irregolarità negli adempimenti delle proprie funzioni, accertate dal Collegio dei Probiviri e sancite dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e delibera a maggioranza semplice, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Il Consiglio Direttivo, nell'ultima seduta dell'anno solare, approva il Programma Scientifico annuale, sentito il parere del Comitato Scientifico.

In caso di parità di voti, il voto del Presidente (o di chi lo rappresenta) è determinante.

E' ammessa la votazione per posta elettronica.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri al Presidente e/o ad uno o più dei suoi Membri.

Il Consiglio Direttivo può delegare ai suoi Membri compiti operativi da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo stesso. Il Consiglio Direttivo, all'occorrenza, può nominare procuratori *ad negotia* o consulenti tecnico-scientifici.

6.3 Il Presidente.

Il Presidente della Società è il rappresentante legale della Società stessa a tutti gli effetti.

Può rivestire la carica di Presidente chiunque sia Socio Ordinario da almeno quattro anni consecutivi.

Il Presidente assume la carica in occasione della riunione dell'Assemblea che elegge il successivo Presidente Eletto e dura in carica sino alla riunione dell'Assemblea in occasione della quale il Presidente Eletto gli subentra.

Il Presidente della Società può delegare, di volta in volta, la rappresentanza al Vice-Presidente più

anziano per appartenenza alla Società.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e si rende garante dell'esecuzione di quanto deliberato dagli stessi.

Firma i verbali delle riunioni e gli atti ufficiali della Società, compresi contratti di collaborazione professionale approvati dal Consiglio Direttivo.

In caso di urgenza adotta provvedimenti di emergenza, assoggettandoli a ratifica successiva del Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente non può essere ricoperta per due mandati consecutivi dalla stessa persona.

6.4 Il Presidente Uscente.

Il Presidente Uscente partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

6.5 Il Presidente Eletto.

Il Presidente Eletto partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

6.6 Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nei suoi compiti e, in caso di sua assenza o impedimento, lo sostituisce, in ordine di anzianità di appartenenza alla Società, nelle riunioni societarie. Il Vice-Presidente viene eletto, rispettivamente tra i Soci Ordinari che si siano distinti nel corso della loro vita societaria per funzione ed attività scientifica e professionale e rappresentano il Presidente, in caso di suo impedimento, in tutte le occasioni extra-societarie che si verifichino nei rispettivi territori di competenza.

6.7 Il Segretario.

Il Segretario tiene aggiornato l'Albo dei Soci.

Registra le presenze alle riunioni e ne redige e firma, insieme al Presidente, i verbali.

Dirama, su incarico del Presidente, gli avvisi di riunione per il Consiglio Direttivo e per l'Assemblea, attraverso una Segreteria organizzativa, scelta dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, che cura la gestione del Sito Web della Società e mantiene attivo l'aggiornamento. I rapporti con la Segreteria Organizzativa vengono tenuti dal Segretario, nel rispetto delle normative contrattuali stipulate dal Presidente, solo dopo approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

6.8 Il Tesoriere.

Il Tesoriere custodisce e gestisce i fondi della Società e, annualmente, presenta il bilancio preventivo e consuntivo, che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea. Il Tesoriere dà conto della gestione anche in qualsiasi altro momento ne venga richiesto dal Consiglio Direttivo.

Può farsi coadiuvare da professionisti e consulenti del settore, retribuiti a carico della Società.

Il Tesoriere cura la pubblicazione, sul sito web della Società, del conto consuntivo e del bilancio preventivo una volta approvati dall'Assemblea Ordinaria.

6.9 I Consiglieri.

I Consiglieri, a scelta del Consiglio Direttivo, possono essere nominati Coordinatori delle Commissioni. Il Consiglio Direttivo, inoltre, su proposta del Presidente, può affidare particolari deleghe ai Consiglieri.

Il numero, le denominazioni, i compiti e la gestione delle Commissioni eventualmente istituite dal Consiglio Direttivo, sono definiti nel Regolamento.

6.10

Possono essere eletti alle cariche di Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere, e Consigliere coloro che siano Soci Ordinari da almeno quattro anni consecutivi.

Possono essere eletti alla carica di Consigliere Affine coloro che siano Soci Affini da almeno tre anni consecutivi.

Possono essere eletti alla carica di Consigliere Junior coloro che siano Soci Juniores da almeno due anni consecutivi.

In mancanza di candidature sufficienti, le cariche vacanti vengono assunte per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo tra i Soci Ordinari e/o Affini e/o Juniores che abbiano la relativa necessaria anzianità di appartenenza alla Società.

6.11 Il Collegio dei Probiviri.

I Probiviri sono in numero di tre e sono rappresentati dagli ultimi tre Past President. Laddove non vi siano Past President disponibili, il Consiglio Direttivo provvederà a nominare un membro valutato idoneo a ricoprire la carica.

Il Collegio dei Probiviri dirime, su istanza dei Soci, eventuali controversie fra i Soci e fra questi e la Società.

Il Collegio dei Probiviri si esprime in ordine a ogni questione di carattere etico o deontologico che, a qualsiasi titolo, possa riguardare la Società od i Soci.

Il Collegio dei Probiviri giudicherà *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura, con esclusione di ogni altra giurisdizione ed il suo lodo sarà inappellabile.

Il Collegio dei Probiviri si pronuncia, inoltre, con parere non vincolante, in ordine a decisioni di esclusione o non ammissione pronunciate dal Consiglio Direttivo, su istanza degli esclusi o non ammessi.

I Probiviri possono partecipare, su invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

6.12 Il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, tre Revisori dei Conti ed un Supplente; ad essi spetta il compito di verificare la regolarità dei bilanci e degli atti economici prima della approvazione da parte dell'Assemblea.

I Revisori dei conti partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

ARTICOLO VII: Patrimonio-Esercizio

Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili o immobili di qualsiasi natura, che per acquisto, donazione o per qualsiasi altro titolo pervengano alla Società.

Le entrate della Società sono rappresentate:

- a) dalle quote sociali;
- b) da altri contributi versati dai Soci, in conformità ad eventuali deliberazioni dell'Assemblea;
- c) da contributi eventualmente versati dallo Stato o da altri Enti pubblici e privati, in conformità con quanto stabilito dall'art. III;
- d) da altri proventi che, a qualsiasi titolo, pervengano alla Società, purché in regola con le disposizioni di legge vigenti.

L'esercizio finanziario della Società ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Dall'insieme delle entrate annuali viene detratto quanto necessario per le spese e gli altri oneri dell'attività sociale e della Segreteria Organizzativa. Il rimanente va ad incrementare il patrimonio della Società.

In caso di scioglimento della SRC o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto per fini analoghi o simili a quelli di Società o di Associazioni *onlus* con specifico indirizzo socio-sanitario e/o umanitario-ambientale presenti sul territorio nazionale; è escluso ogni riparto tra i Soci.

ARTICOLO VIII: Manifestazioni scientifiche

La Società organizza, nel primo o nel secondo Mercoledì di ogni mese da Gennaio a Luglio e da Settembre a Dicembre, Riunioni Scientifiche secondo un programma che viene approvato dal Consiglio Direttivo entro Dicembre. La Società può inoltre organizzare un Congresso annuale, oppure partecipare, come Società congiunta a Congressi organizzati da Società scientifiche nazionali o regionali. Il Congresso verrà tenuto nel luogo e con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo, sempre nell'ambito dei confini nazionali. Sedute straordinarie in Italia o all'estero potranno essere tenute per iniziativa di Membri del Consiglio Direttivo o di Soci, previa

approvazione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO IX: Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico viene eletto dal Consiglio Direttivo della Società, su proposta del Presidente, il quale nomina al suo interno il coordinatore del Comitato Scientifico. Questi, di concerto con il Presidente, propone alla nomina del Consiglio Direttivo almeno altri 3 (tre) Soci ordinari o affini, in regola con gli obblighi statutari, che sono in possesso di una produzione scientifica qualificata. Il Comitato Scientifico elabora le linee programmatiche della Società in campo scientifico e culturale, sottopone al Consiglio Direttivo le proposte di studi scientifici, congressi, attività culturali e divulgative e le richieste di patrocinio avanzate dai Soci della Società dopo averne valutato il merito in relazione agli obiettivi che la Società si prefigge. Esso presiede alle procedure di regolare stesura delle Linee Guida della Società e ne cura la pubblicazione, anche sul sito web. Il Comitato Scientifico coordina e controlla la qualità scientifica della Società e, su mandato del Consiglio Direttivo, ne cura la pubblicizzazione sul sito web della Società.

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica per il mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati.

ARTICOLO X: Quote sociali

Ogni Socio Fondatore, Ordinario, Junior ed Affine paga una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, secondo eventuali modalità previste dal Regolamento.

ARTICOLO XI: Durata dell'appartenenza alla Società

L'appartenenza alla società dura per tutto il tempo in cui esiste la Società, salvo cessazione nei casi stabiliti dal Regolamento.

ARTICOLO XII: Regolamento

La S.R.C. si dota di un Regolamento contenente disposizioni complementari a quelle contenute nello Statuto, prevalentemente di carattere operativo.

ARTICOLO XIII: Conclusione

Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge.

ARTICOLO XIV: Norma transitoria

Nel primo esercizio del nuovo Statuto della Società Romana di Chirurgia (S.R.C), vengono confermati in carica tutto il Consiglio Direttivo già preesistente, il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Past President ed il Presidente Onorario, eletti secondo le norme stabilite dall'antico statuto. Essi rimangono in carica sino al termine di scadenza fissato dal precedente statuto.

Io sottoscritto Serena Graziadio Notaio in Roma iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico, ai sensi dell'art. 22 del Codice dell'Amministrazione Digitale e dell'art. 68- ter della L.N., mediante apposizione della firma digitale rilasciatami dal Consiglio Nazionale del Notariato, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo , in più fogli muniti delle prescritte firme, nei miei rogiti, che rilascio in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Roma, 19 agosto 2026

Firma digitale del Notaio Serena Graziadio